



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 75

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Oggetto: Decreto-legge n.24/2022 – nota del Ministero della salute del 29/3/2022 – adempimenti Ordini.

Cari Presidenti,

in relazione alla pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022 n.24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*” l’art. 8 comma 1 del predetto D.L. 24/2022, ha apportato alcune sostanziali modifiche all’art. 4, comma 5, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 come già evidenziato nella Comunicazione n. 72 FNOMCeO.

La prima modifica riguarda la durata delle sospensioni comminate per la violazione degli obblighi vaccinali il cui termine ultimo, nella previgente normativa, era stabilito per il 15 giugno 2022, salvo assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dell’iscritto, mentre il D.L. in oggetto proroga l’efficacia delle sospensioni comminate dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

Pertanto, in conseguenza di tale modifica, tutte le sospensioni già comminate sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Si suggerisce di inviare, da parte dell’Ordine competente, tale informazione all’iscritto sospeso al fine di metterlo al corrente di tale proroga. In allegato **sub 1** si propone un fac-simile di tale informativa.

Il Ministero della salute con la seconda modifica ha disciplinato, su istanza delle Federazioni nazionali, la fattispecie dei sanitari sospesi che abbiano contratto il Covid – 19 i quali, si trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione almeno temporanea dalla malattia e di essere impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale per un determinato periodo. La norma, pertanto, introduce il seguente capoverso al comma 5 dell’art. 4: “*In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.*”

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Pertanto, l'Ente territorialmente competente dovrà attivarsi su istanza del sospeso (*fac simile* che si allega **sub 2** da mettere a disposizione degli iscritti se l'Ordine lo ritiene opportuno tramite i siti istituzionali territoriali) sulla base della quale l'Ordine adotterà una delibera di cessazione temporanea degli effetti della sospensione da comunicare solamente all'interessato, che conterrà sia il termine entro cui vaccinarsi sia l'avvertimento che, scaduto il termine in mancanza di adempimento dell'obbligo vaccinale, la sospensione riacquisterà efficacia automaticamente, (*fac-simile* che si allega **sub. 3**).

La cessazione della sospensione, come prevista dalla norma in oggetto, è temporanea e avrà la durata del differimento dell'obbligo vaccinale come stabilito dalle Circolari ministeriali.

A tale proposito si evidenzia che il Ministero della salute con nota del 29 marzo ha confermato che per i professionisti sanitari il termine del differimento è costituito dalla prima data utile per poter effettuare la somministrazione della dose di vaccino cioè trova applicazione, nella fattispecie di cui trattasi, il termine minimo di differimento riportato nelle Circolari ministeriali.

Al fine di rendere uniformi e certi i tempi di cessazione della sospensione, la Federazione ha predisposto una tabella che riepiloga il contenuto delle Circolari ministeriali cui la norma fa riferimento (allegato **sub 4**)

Se entro 3 giorni dal termine stabilito dalle circolari ed indicato in delibera, l'iscritto non presenterà il certificato vaccinale, la sospensione riprenderà la sua efficacia, senza che sia necessario nessun ulteriore intervento da parte dell'Ordine o altra comunicazione.

Si ribadisce che lo status di guarito non incide sull'obbligo vaccinale il cui inadempimento, laddove persista, dovrà sempre essere accertato dall'Ordine.

Si sottolinea, inoltre, che è imprescindibile che gli Ordini comunichino alla FNOMCeO le cessazioni temporanee delle sospensioni unitamente alle eventuali riassunzioni di efficacia delle medesime per poter aggiornare in tempo reale la posizione dei sanitari sul Sistema IMI così come ai datori di lavoro laddove conosciuti e a tutte le autorità già attenzionate.

Per quanto concerne la guarigione dal Covid -19 conseguita dai sanitari non sospesi rispetto ai quali l'Ordine ancora non ha inviato la diffida ovvero si trovi nella fase di verifica dell'adempimento vaccinale di cui all'art.4, comma 3 del decreto-legge n.44/2021 la nota del Ministero della salute ha chiarito come la guarigione rileva nel corso del procedimento.

A tale proposito si evidenzia che l'Ordine ricevuto il certificato di guarigione non deve procedere alla sospensione del professionista il quale ha a disposizione 90 giorni dalla contrazione della malattia ai quali si aggiungono 20 giorni, termine legale previsto dalla normativa di cui all'art.4, comma 3 per la prenotazione e l'effettuazione della vaccinazione, nel caso del completamento del ciclo vaccinale primario.

Se il sanitario non fornisce entro 3 giorni la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale l'Ordine procederà alla sospensione dall'esercizio professionale.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Nel caso dell'adempimento dell'obbligo vaccinale della terza dose l'Ordine, ricevuto il certificato di guarigione, non deve procedere alla sospensione del professionista, il quale ha a disposizione 120 giorni dalla contrazione della malattia ai quali si aggiungono 20 giorni, termine legale previsto dalla normativa di cui all'art.4, comma 3 per la prenotazione e l'effettuazione della vaccinazione.

Se il sanitario non fornisce entro 3 giorni la certificazione attestante la somministrazione della dose booster l'Ordine procederà alla sospensione dall'esercizio professionale.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.4

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.